

Da: SostegnoReddito.Veneto <SostegnoReddito.Veneto@inps.it>
Inviato: martedì 30 giugno 2020 09:02
A: info@commercialistirovigo.org; info@odcec.bl.it; Segreteria ODCEC Padova;
info@ordcomm.it; ordine@odc.vicenza.it; ordine@odcecvenezia.it;
segreteria@odcec.verona.it
Oggetto: circolare n. 78/2020

Gentilissimi,

si segnala la **circolare n. 78/2020** con la quale si forniscono istruzioni in merito al pagamento dell'anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle presentate direttamente all'INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in ordine all'eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.

Per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all'articolo 22, comma 8-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (le c.d. zone gialle), nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l'istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane (tredici settimane complessive), successivamente alle quali l'istanza può essere presentata all'INPS.

Si raccomanda di porre particolare attenzione nel presentare la domanda a pagamento diretto con anticipo di cassa integrazione o di assegno ordinario sia in ordine alla correttezza dei dati trasmessi che alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione al tipo di integrazione salariale richiesto (CIGO, CIGD, Assegno ordinario). Ciò al fine di evitare che la domanda sia oggetto di una reiezione o di un annullamento in fase di supplemento di istruttoria e, di conseguenza, che l'anticipo eventualmente già erogato risulti indebito.

Inoltre, poiché l'iter istruttorio e di pagamento è interamente automatizzato, le Strutture territoriali dell'Istituto non potranno intervenire in alcun modo né per integrare informazioni mancanti né per valutare gli esiti dell'istruttoria.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 52/2020, il datore di lavoro deve inviare all'Inps il modello "SR41", secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono rinviati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Si precisa che, al fine di consentire l'elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini sopra indicati un unico modello "SR41" per l'intero periodo.

Il pagamento dell'anticipazione delle integrazioni salariali non comporta l'applicazione delle ritenute fiscali alla fonte che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell'integrazione salariale totale.

Il testo completo della circolare può essere visualizzato accedendo al sito www.inps.it.

I più cordiali saluti

Giuliana Ballarini

Dirigente Area manageriale Ammortizzatori sociali, Inclusione sociale, Invalidità civile, Credito, Welfare e Strutture sociali

Direzione regionale INPS Veneto